



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa
Associazione Provinciale di
Treviso

20/9/2011

Alla c.a. Responsabile dei sistemi informativi

Oggetto

Dubbi, chiarimenti e scadenze nell'uso della PEC e della Firma Digitale

Cna Provinciale Treviso

Viale della Repubblica 154

31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax

0422/315666

<http://www.cnatreviso.it/>

Posta elettronica certificata e Firma digitale spesso si usano insieme perchè ciò che viene inviato tramite PEC solitamente viene prima firmato digitalmente. Ma Firma digitale e PEC sono due strumenti differenti che servono a scopi differenti: la prima garantisce l'autenticità di un documento, la seconda offre, invece, garanzie sull'avvenuta consegna ad un destinatario di quel messaggio (questa garanzia, nella PEC è materialmente espressa da una ricevuta firmata digitalmente dal provider). La PEC è un tassello fondamentale per realizzare il passaggio dal documento cartaceo al documento informatico e la sua funzione è insostituibile: dal punto di vista della tecnologia si tratta di uno strumento "maturo" e riconosciuto a livello europeo (quasi tutti gli Stati membri hanno strumenti analoghi).

Condividiamo quindi dubbi, chiarimenti e scadenze relativi a tali argomenti.

La **Posta Elettronica Certificata** (PEC) è un tipo particolare di casella email che consente di certificare con valore legale la trasmissione e il ricevimento di un messaggio: rappresenta l'alternativa digitale alla raccomandata AR.

Proprio per questo la Legge n. 02/2009 prevede l'obbligo per aziende, professionisti ed enti pubblici di dotarsi di una casella PEC facendola diventare il filo diretto per le comunicazioni con la pubblica amministrazione e tra le aziende.

La PEC:

- certifica la data e l'ora certa dell'invio e della ricezione
- garantisce la sicurezza di immodificabilità del contenuto che viene trasmesso
- garantisce la titolarità dell'invio.

L'attivazione del servizio PEC prevede l'attivazione di un sito dedicato per il quale occorre fornire i dati anagrafici e il codice fiscale del titolare della PEC. Già per questo aspetto si tratta di dati strettamente personali che vincolano con un legame di responsabilità, il titolare della PEC con tutto ciò che viene fatto con quel servizio. Inoltre, nelle condizioni di utilizzo è solitamente esplicitata la richiesta di uso "esclusivo" di tale servizio, cioè contrattualmente può essere usato solo dal richiedente titolare e non si può cedere la propria utenza a terzi. Si tratta pur sempre di posta e ovviamente l'accesso alla corrispondenza personale deve essere tutelato nel modo più sicuro.

La PEC, quindi, come ogni altro documento strettamente personale non deve essere ceduto a nessuno ed è autorizzato all'utilizzo solo il titolare; ogni altro uso si configura come un utilizzo indebito di documenti personali (se un estraneo usa la nostra carta di credito è perseguibile), fermo restando che di tutto ciò che viene fatto con quella Pec, ne risponde il titolare della Pec.

Questo dal punto di vista normativo.

Dal punto di vista commerciale, invece, ci sono sul mercato dei software che consentono l'utilizzo della stessa PEC da parte di più utenti, perchè si tratta di un sistema che ha creato dei sotto account personalizzati. E' il caso delle PEC aziendali che devono essere usate da più operatori (ovviamente ogni utente non dovrebbe vedere cosa hanno ricevuto/inviato gli altri) e quindi questi sistemi consentono di condividere una stessa PEC (in tal caso sono le regole tecniche che dovutamente interpretate consentono di realizzare tali sistemi). Solo nel caso in cui si utilizzi un software simile, le aziende potranno tranquillamente condividere la stessa PEC (ovviamente previo controllo delle condizioni di utilizzo che hanno sottoscritto nei confronti del gestore del servizio PEC. Se nelle clausole era inserito il divieto di cedere o condividere lo stesso account, allora non si può fare). Tra le altre novità tecnologiche, oltre al software dedicato multiutente (per la gestione condivisa della stessa casella), in commercio si trovano anche quelli studiati per la gestione contemporanea di più caselle. E' giusto sapere che tali programmi esistono, anche se è doveroso rimandare il giudizio sulla loro affidabilità a chi ha competenze informatiche. Altro chiarimento, che risulta particolarmente utile, riguarda l'obbligo di deposito dell'indirizzo PEC al Registro Imprese.

La legge (DL 185/2008 art.16, convertito nella L. 2/2009) ha previsto che nell'arco di 3 anni dalla sua pubblicazione, tutti i liberi professionisti iscritti ad un albo, tutte le società di capitali e tutte le società di persone, comunichino al proprio ordine e al Registro Imprese il proprio indirizzo di Posta elettronica certificata.

Pertanto dal 29 novembre 2008 tutte le nuove società o i nuovi liberi professionisti, al momento della registrazione hanno dovuto comunicare il loro indirizzo PEC.

Per quanti invece fossero già esistenti al 29 novembre 2008, la legge ha previsto che dovranno comunicare il loro indirizzo entro i seguenti termini:

29 novembre 2009 termine ultimo per i liberi professionisti iscritti ad albi/ordini;
29 novembre 2011 termine ultimo per le società di capitale e le società di persone.

Da una interpretazione "estensiva della norma" deriva che sono tenute alla comunicazione della PEC al Registro Imprese entro il 28/11/2011 tutte le imprese già costituite in forma societaria, iscritte al RI alla data del 30/11/2008 (DL 185/2008), con la sola esclusione delle imprese costituite in forma individuale. In particolare, si considerano "costituite in forma societaria" (che quindi si dovranno dotare di PEC) le seguenti tipologie d'impresa:

- società semplice
- società in nome collettivo
- società in accomandita semplice
- società a responsabilità limitata
- società per azioni
- società in accomandita per azioni
- società cooperative a responsabilità limitata o illimitata
- società consortile
- società di mezzi e di servizi
- studio associato costituito in forma societaria
- consorzio (quest'ultimo risulta soggetto all'obbligo, in quanto la CCAA lo assimila alle SRL).

Relativamente alle sanzioni, la norma ha previsto le scadenze, ma non prevede nessuna sanzione nel caso non vengano rispettate tali scadenze. Può essere utile sapere che i vari Ordini sembra stiano valutando la possibilità di considerare la mancata comunicazione come una infrazione al codice deontologico e quindi potrebbero intervenire con sanzioni interne.

Sempre dal punto di vista tecnologico, anche per quanto riguarda la **Firma digitale**, ci sono scadenze da ricordare.

Con la deliberazione Cnipa (ora DigitpA) n. 45 del 21 maggio 2009 sono state fornite le specifiche tecniche alle quali si devono attenere i certificatori accreditati. In particolare tale delibera stabilisce:

- le regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico alle quali devono attenersi i certificatori accreditati (art. 29 del Codice dell'Amministrazione digitale);
- gli algoritmi per la generazione e verifica della firma digitale;
- il profilo dei certificati qualificati;
- il profilo e le informazioni che devono essere contenute nei certificati elettronici di certificazione e di marcatura temporale;
- le regole per la validazione temporale, il formato e le informazioni che devono essere contenute nelle marche temporali;
- i formati e le modalità di accesso alle informazioni sulla revoca e sulla sospensione dei certificati;
- i formati delle buste crittografiche destinate a contenere i documenti sottoscritti con firma digitale;
- i requisiti delle applicazioni di apposizione e verifica della firma digitale.

I requisiti di sicurezza dei dispositivi di firma sono in continua evoluzione siccome si evolvono continuamente le strategie e gli attacchi informatici. In linea con tali esigenze, la stessa Deliberazione 45/2009 ha previsto che dal 1° luglio 2011 non si possano più utilizzare le firme digitali conformi agli algoritmi precedenti (algoritmo Hash "SHA-1") ma diventa obbligatorio apporre firme digitali conformi ai nuovi standard di sicurezza. Per verificare se la Card che si possiede è conforme agli standard vecchi o nuovi, controllare la parte finale della cifra apposta sulla stessa: se termina con i numeri 1202 è conforme agli standard vecchi.

Firmare con dispositivi vecchi comporta lo scarto della pratica da parte della CCIAA, quindi, i possessori di dispositivi di firma conformi a tali standard dovranno fare riferimento allo specifico Ente certificatore per la sostituzione della Card.